N. 133583 di Repertorio N. 20470 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemiladue, il giorno dieci del mese di ottobre alle ore undici e trenta -

10 ottobre 2002 - ore 11,30

In Milano, nello Studio in Corso Magenta n. 2

Avanti a me dottor Bernardo EUSTACCHI Coadiutore per provvedimento del Presidente del Consiglio Notarile di Milano in data 5 settembre 2002 del Dottor Alberto RONCORONI Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano -

è presente il signor:

- SANTUCCI Daniele, nato a Milano il 28 marzo 1949, residente in Castelveccana, Via Boné n. 10, Imprenditore.

Comparente della cui identità personale io Coadiutore sono certo, che trovandosi nelle condizioni volute dalla legge, dichiara col mio consenso di rinunziare all'assistenza dei testimoni a questo atto.

Dopo di ché detto Comparente agendo nella sua qualità di Presidente dell'Associazione

"MOSAICO EUROAFRICANO"

con sede in Milano via Antonio Cechov n.50 - C.F. 97295570150 -

costituita con atto in data 6 settembre 2001 n.130638/19453 di rep. Notaio Alberto RONCORONI di Milano -

mi richiede col consenso dell'assemblea di dare atto e far constatare per ogni conseguente effetto dello svolgimento e delle delibere dell'assemblea straordinaria di detta associazione riunitasi oggi a quest'ora, in questo luogo.

Aderendo alla richiesta io Coadiutore dò atto di quanto segue:

assume la Presidenza dell'Assemblea, a sensi dell'art. 9 dello Statuto, il Presidente dell'associazione Santucci Daniele che mi dichiara presenti in proprio e per delega tutti i membri dell'Associazione, pertanto dichiara validamente costituita l'Assemblea per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Revisione dello Statuto dell'Associazione ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Aderendo alla richiesta io Coadiutore dò atto di quanto segue:

il Presidente espone i motivi che hanno reso necessaria la convocazione di questa assemblea con all'ordine del giorno la revisione dello Statuto dell'Associazione per adeguarlo a quanto richiesto dal D.L. 4 dicem-

bre 1997 n. 460.
Fa presente che è stato predisposto un nuovo testo di Statuto che in copia viene consegnato a tutti i presenti e che propone venga approvato.
Il Presidente fa dar lettura da me Coadiutore del testo di Statuto, dopo di che invita l'assemblea a deliberare.
L'assemblea all'unanimità delibera di approvare lo Statuto nel testo quale predisposto ed in precedenza letto.
Il nuovo testo di Statuto composto di 25 articoli con le modifiche come sopra deliberate dopo lettura da me fattane al Comparente, viene allegato a questo atto sotto la lettera "A".
Chiuso il presente Verbale alle ore 12,30.

E richiesto io Coadiutore ho ricevuto questo atto che ho pubblicato mediante lettura da me fattane al Comparente, che lo approva, conferma e firma con me Coadiutore.

Consta questo atto di un foglio scritto per una pagina intera e per parte della seconda pagina, da persona fida.

fto - Daniele SANTUCCI
" - Bernardo EUSTACCHI

Allegato A del n. 133583/20470 di repertorio

STATUTO

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1

Con atto pubblico in data 6 settembre 2001 è stata costituita una associazione non a scopo di lucro denominata "Mosaico Euroafricano ONLUS".

L'Associazione assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, adottandone l'acronimo ONLUS, in conformità al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460 e successive modificazioni e integrazioni.

Nella indicazione della propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'Associazione dovrà sempre fare uso della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ovvero dell'acronimo "ONLUS".

Art.2

L'Associazione ha sede legale in Milano via Cechov n. 50.

Con deliberazione del proprio consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

Art.3

L'Associazione ha durata illimitata.

Scopo ed Oggetto

Art.4

L'associazione - nel perseguire esclusive finalità di solidarietà sociale - si propone di ideare e realizzare progetti che diano alla vita, nell'ambito del territorio in cui essa opera, una qualità quanto più possibile rispondente ai bisogni della società contemporanea. Si prefigge, perciò, di valorizzare le risorse umane e ambientali già presenti sul territorio e di sollecitare la nascita di altre.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione può attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni - anche di volontariato - e di queste con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.

Art.5

L'Associazione ha per oggetto l'attività di assistenza sociale e socio sanitaria, ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera a) del D.lgs.460/97, che comprenderà, tra l'altro, la costruzione e la conduzione di una "casa di accoglienza/orfanotrofio" nello stato del Botswana (Africa Meridionale) nelle prossimità del centro cittadino di Ghanzi, nel quale possano confluire e permanere bambini svantaggiati in ragione di condizioni economico - sociali. In tale ambito è prevista altresì la presenza di un reparto pediatrico al fine di intervenire in occasioni di soccorso, assi-

stenza e ricovero.

L'oggetto dell'associazione comprende altresì le attività di assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione e formazione di cui ai numeri 2),3),4) e 5) del citato art.10, comma 1, del Dlgs. 460/97.

A norma dell'art.10, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 460/97, è fatto espresso divieto dell'Associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate ai commi che precedono, ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse. Nel rispetto di tale condizione, l'Associazione potrà compiere atti di ogni genere e concludere operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

Associati

Art.6

Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi dell'associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa associazione.

L'associazione ha la facoltà di nominare soci onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e per azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell'associazione stessa.

Tutti i soci hanno diritto di voto ad eccezione dei minorenni.

Art.7

Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal direttivo al principio di ogni anno sociale: le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano dei servizi erogabili.

E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Art.8

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal consiglio con riferimento agli art.6 e 7 del presente statuto.

Il nuovo socio deve essere presentato da almeno due soci.

L'ammissione dei soci collaboratori deve essere ratificata dall'assemblea.

La richiesta, redatta in forma scritta, dovrà essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione, specificando:

a) cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza;
b) titolo di studio e data del suo conseguimento;
c) professione e luogo di esercizio della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'accettazione, o meno, della domanda nella prima seduta successiva al ricevimento della stessa.
Nell'ipotesi di sua accettazione, il Consiglio la presenta all'Assemblea affinché provveda alla delibera.

Art.9

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Art.10

Può recedere su domanda il socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.

Il recesso è accordato dal consiglio di Amministrazione tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l'associazione.

Art.11

Può essere dichiarato decaduto il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.

Art.12

Può essere escluso il socio:

a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'associazione;

b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;

c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio di Amministrazione dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che giustifica l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

Art.13

Il socio che cessa di appartenere alla associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

Organi Sociali

Art.14

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio dei revisori dei conti;

Assemblea dei Soci

Art.15

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal consiglio direttivo e mezzo avviso da in-

viarsi almeno 15 giorni prima della data fissata.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Non è ammessa delega.

Un terzo dei soci aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'assemblea.

In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Sono compiti dell'assemblea:

a) deliberare sugli indirizzi generali dell'associazione;

b) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;

c) nominare i componenti del direttivo fissandone il numero prima dell'elezione e i componenti del collegio dei revisori dei conti;

d) deliberare su ogni argomento sottopostole dal consiglio direttivo;

e) modificare lo statuto sociale e i regolamenti;

f) deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione.

Art.16

Le assemblee sono presiedute dal presidente o da un socio nominato dall'assemblea stessa prima dell'inizio lavori.

Art.17

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale.

Consiglio di Amministrazione

Art.18

Il Consiglio di Amministrazione è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'assemblea. Esso dura in carica 2 anni. I componenti del Consiglio, che variano da un minimo di tre a un massimo di nove, sono rieleggibili. Il Consiglio può delegare alcune funzioni a un amministra-

tore delegato, ad un comitato esecutivo o a un direttore.

Art.19

Sono compiti del Consiglio di Amministrazione:

a) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;

b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;

c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;

d) convocare le assemblee previste dallo statuto;

e) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;

f) nominare i soci onorari;

g) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;

h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'abito delle attività sociali;

i) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci e terzi;

l) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.

Art.20

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un tesoriere e un segretario verbalizzante.

Art.21

Il presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli potrà nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti. Il vicepresidente, pure nominato dal Consiglio di Amministrazione, ricopre le funzioni del presidente in caso di indisponibilità. Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti all'amministratore delegato e/o al direttore ed eventualmente ad operatori dell'associazione.

Collegio dei revisori dei conti

Art.22

Il collegio dei revisori dei conti è composto da

3 a 5 membri eletti dall'assemblea, anche tra i soci. Esso dura in carica 3 anni, ed è rieleggibile. Spetta al collegio dei revisori controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e i libri contabili. Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nella relazione che il collegio redige annualmente.

Patrimonio - Esercizio sociale

Art.23

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote di adesione, dalle quote annuali dei soci, da eventuali altri contributi associativi supplementari, dalle donazioni e da ogni cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci, con i proventi delle attività sociali e dalle elargizioni provenienti da terze parti pubbliche o private.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno.

Gli utili e gli avanzi nella gestione non sono mai distribuibili tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere corrisposti emolumenti individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal decreto del presidente della repubblica 10 ottobre 1994 n.645 e dal decreto legge 21 giugno 1995 n.239, convertito dalla legge 3 agosto 1995 n,336 e successive modificazioni ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale della società per azioni.

Scioglimento e Liquidazione

Art.24

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a enti e organismi con qualifica di ONLUS o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23/12/1996 n.662.

Clausola Compromissoria

Art.25

I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra associazione e soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il collegio arbitrale è composto da 3 membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte (l'associazione oppure il socio in caso di controversia tra i soci) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Pretore competente per territorio.

Milano, 10 ottobre 2002

fto - Daniele SANTUCCI

" - Bernardo EUSTRACCHI